

**ACCORDO PROVINCIALE INTEGRATIVO DEL CCNL
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI
DEL 1° LUGLIO 2014**

Il giorno 20/05/2016, presso la sede di via Mercatanti 8, di UNINDUSTRIA Rieti,

tra

- la Sezione Costruttori Edili di Rieti di UNINDUSTRIA -Unione degli Industriali e delle Imprese Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo- aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), rappresentata da: Roberto Colapicchioni, quale Presidente della Sezione, Elio Carosella, quale Presidente della Cassa Edile di Rieti, Giacomo Roversi, quale Presidente dell'Edilformazione, Giorgio Perotti, assistiti dal direttore di UNINDUSTRIA Rieti, Rosalia Martelli, e dal funzionario, Felice Miccadei,

e, in ordine alfabetico:

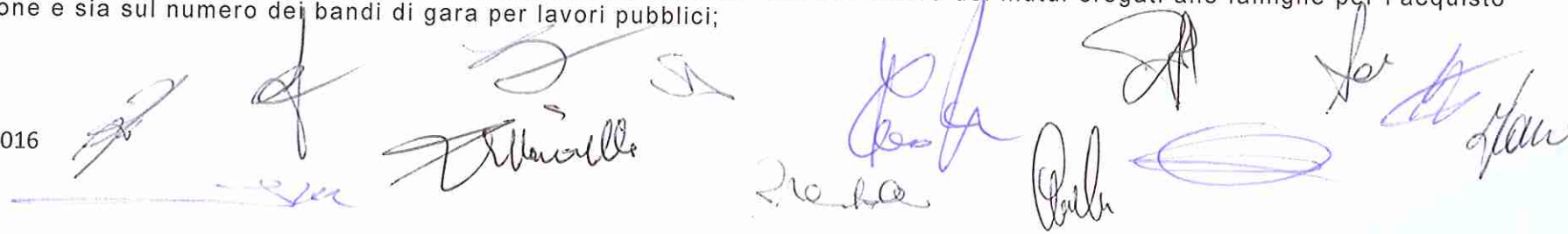
- la FeNEAL-Uil di Rieti, rappresentata dal Segretario, Mario Spaziani, assistito da Giuliano Simonetti;
- la FILCA-Cisl Lazio Nord, rappresentata dal Segretario, Francesco Agostini, assistito da Giuseppe Zapparella e Claudio Delle Monache;
- la FILLEA-Cgil di Rieti-Roma e V.A., rappresentata dal Segretario Claudio Coltella, assistito da Eric Wibabara e Simone Di Marco;

si è definito il CCPL per il settore delle costruzioni a valere sulle annualità 2015 - 2018.

Premesso che:

- l'economia italiana, nel primo semestre 2015, ha registrato una timida ripresa. Il PIL, nel secondo trimestre 2015 è aumentato dello 0,6% dopo il 0,1% rilevato nel primo semestre dell'anno. La ripresa, però, ancora non coinvolge pienamente il settore delle costruzioni. Si registrano, infatti, segnali contrapposti dal -2% negli investimenti allo 0,4% nell'indice della produzione; dal significativo calo dei permessi a costruire al 2,3% di incremento occupazionale anche se, dall'inizio della crisi, il settore ha perso circa 450.000 occupati diretti; dalla contrazione del numero delle imprese che, dal 2008 al 2013, hanno avuto una flessione del 12,7% alla ripresa delle compravendite del mercato immobiliare valutato sia sul numero dei mutui erogati alle famiglie per l'acquisto di un'abitazione e sia sul numero dei bandi di gara per lavori pubblici;

Definizione 20.05.2016



- a livello locale i sette anni di crisi che hanno investito l'economia del Paese hanno determinato, dal 2008 al 2014, una riduzione: del 48% delle ore lavorate, del 45% degli operai iscritti, del 39% delle imprese iscritte e del 42% della massa salari;
- nuove opportunità potranno essere colte sia con i 51,7 Mld di € dei Fondi Strutturali europei sia con le misure introdotte nel Disegno di Legge per la stabilità 2016;
- il rinnovato CCNL del 1°luglio 2014, in virtù di quanto sopra, ha richiesto: una radicale riorganizzazione ed efficientamento degli Organismi Paritetici, con una sostanziale riduzione dei costi degli stessi, l'attivazione della trasferta regionale;
- la sottoscrizione del presente contratto integrativo di lavoro, rinnova l'impegno delle Parti Sociali firmatarie:
 - ad implementare un modello di relazioni industriali basato sul continuo confronto con lo specifico intento di favorire, sostenere le esigenze di un settore economico ancora in grave difficoltà;
 - ad intensificare i rapporti, anche con la sottoscrizione di appositi protocolli, con Enti ed Istituzioni pubbliche volti sia alla ricerca della massima trasparenza delle regole sia a contrastare il lavoro irregolare riportando al centro dell'attenzione il lavoro propriamente detto, i lavoratori e l'impresa;
 - a potenziare i sistemi di informazione-formazione nell'ottica di migliorare le prevenzione, la sicurezza sul lavoro e le relative condizioni ambientali attraverso azioni che valorizzano le potenzialità degli Enti Bilaterali garantendo al sistema delle costruzioni, quello regolare, la possibilità di cogliere, partendo dalle medesime condizioni di legge e contratto, le opportunità che il mercato saprà offrire.

Tutto ciò premesso, le Parti hanno convenuto quanto segue:

Definizione 20.05.2016



A - Sistema della Bilateralità

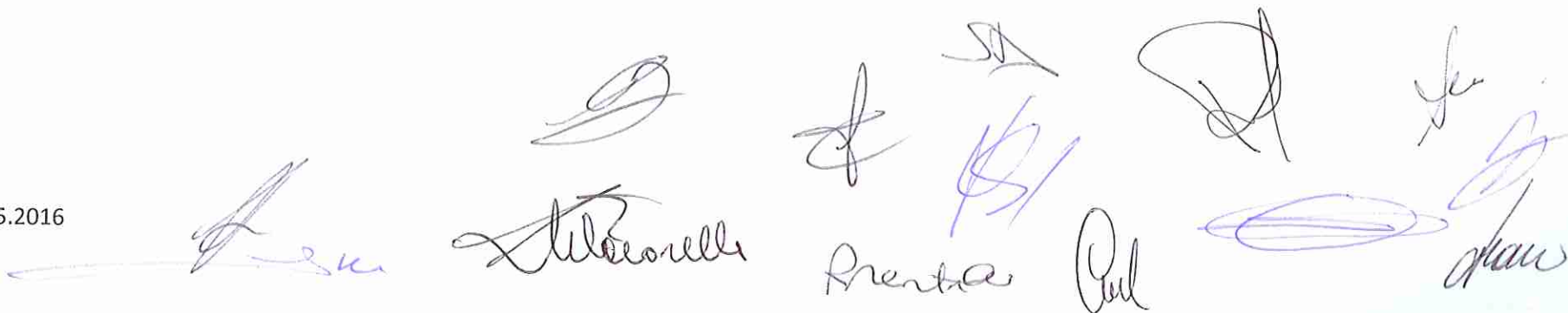
Il sistema della Bilateralità ha rivestito, riveste e rivestirà un ruolo fondamentale nel supporto al sistema delle costruzioni. Gli Enti Bilaterali, Cassa Edile ed Edilformazione, seppur nell'alveo delle linee di indirizzo già tracciate dal rinnovato ccnl del 1° luglio 2014, dovranno esser capaci di porre in essere ulteriori processi, oltre a quelli già previsti, volti a sviluppare sinergie operative finalizzate ad una maggiore incisività, seppur con risorse economico-finanziarie estremamente ridotte; ciò senza compromettere gli standard operativi sinora adottati che hanno permesso, soprattutto alla Cassa Edile di Rieti, di essere presa a modello operativo tra le 117 Casse Edili ed Edilcasce presenti sul territorio italiano.

Quindi, le Parti convengono:

1 - nello spirito del dettato contrattuale nazionale del 1° luglio 2014 – Protocollo sugli Enti Bilaterali e Codice Etico -, di individuare percorsi di razionalizzazione e accorpamento degli Enti al fine di avviare e sostenere un efficientamento degli stessi e dei servizi offerti con riduzione dei relativi costi. Atteso, però, che una valutazione accorta facesse nascere unificati la Scuola di formazione ed il CTP, oggi quella stessa valutazione indicherebbe l'unificazione della Cassa Edile e dell'Edilformazione senza con ciò nulla pregiudicare sia al Sistema della Bilateralità, sia ai servizi offerti ai lavoratori ed alle imprese. Il CCNL 1° luglio 2014, se propone omogeneità nei comportamenti sui territori sulla base di format nazionali, nulla toglie alla disponibilità delle Parti sociali di proporre un modello differente di unificazione e razionalizzazione degli Enti; il piano industriale redatto si muove sull'onda di quanto a livello nazionale suggerito ma parallelamente un altro piano industriale è in via di implementazione per proporre un modello di unificazione degli Enti (Cassa Edile e Edilformazione) capace di rispondere agli impegni statuari e di lasciare la governance a livello locale;

2 - nell'alveo di quanto al precedente punto e nell'ottica della compilazione del bilancio consolidato dei due Enti, di designare, con un contratto di distacco, il funzionario incaricato alla redazione del bilancio della Cassa Edile al controllo amministrativo dell'Edilformazione ed alla conseguente redazione del bilancio;

3 - sull'opportunità che si realizzi, a livello regionale, un Gruppo di lavoro, con funzioni di indirizzo e coordinamento delle azioni che gli Enti andranno a prendere soprattutto in ordine alla trasferta regionale ed alla sua corretta applicazione, all'iscrizione degli impiegati, determinandone modalità, contribuzione e prestazioni, in Cassa Edile.



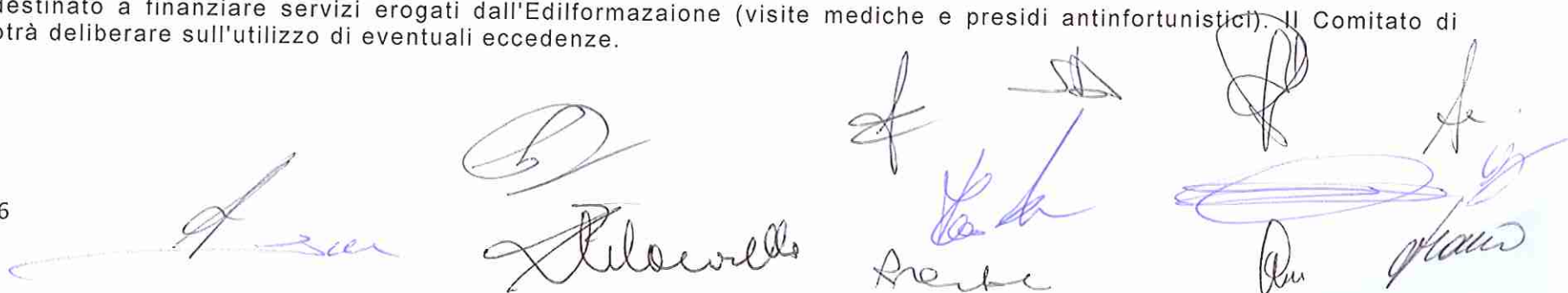
- di rimodulare la contribuzione Cassa Edile, nel rispetto del successivo punto G – Clausola di salvaguardia, cercando di contemperare adeguati livelli di servizi/prestazioni con capacità economico-finanziaria dell'Ente:

DESCRIZIONE	TOTALE %	A CARICO DITTA	A CARICO DEL LAVORATORE
APE	2,7000%	2,7000%	-----
CASSA EDILE	2,5000%	2,0800%	0,4200%
QUOTE SERVIZIO SINDACALE PROV.LI	1,6000%	0,8000%	0,8000%
QUOTE SERVIZIO SINDACALE NAZ.LI	0,4444%	0,2222%	0,2222%
EDILFORMAZIONE	1,0000%	1,0000%	-----
MUTUALIZZAZIONI (*)	0,8000%	0,8000%	-----
RLST	0,3000%	0,3000%	-----
LAV.USURANTI/PESANTI (ART.14 CCNL)	0,1000%	0,1000%	-----
TOTALE	9,4444%	8,0022%	1,4422%

Relativamente al Fondo Assistenza Fiscale, oltre ad essere ancora a titolo sperimentale, si conviene che il contributo complessivo sarà pari a € 15.000# (quindicimila €) annui.

Per le aziende che utilizzano operai part-time è prevista una contribuzione aggiuntiva del 6%, carico azienda, sull'imponibile del lavoratore part-time in forza.

(*): fondo destinato a finanziare servizi erogati dall'Edilformazione (visite mediche e presidi antinfortunistici). Il Comitato di Gestione potrà deliberare sull'utilizzo di eventuali eccedenze.



C – Indennità

Le Parti convengono sulle seguenti indennità:

1. mensa:

1.1 operai:

1.1.1 dal 1°aprile 2017, viene portata a € 0,70 su base oraria per ogni ora di lavoro ordinario;

1.1.2 dal 1°aprile 2018, viene portata a € 0,88 su base oraria per ogni ora di lavoro ordinario;

1.2 impiegati:

1.2.1 dal 1°aprile 2017, viene portata a € 5,60 su base giornaliera;

1.2.2 dal 1°aprile 2018, viene portata a € 7,04 su base giornaliera;

1.3 operai calcestruzzo:

1.3.1 dal 1°aprile 2017, viene portata a € 0,84 su base oraria per ogni ora di lavoro ordinario;

1.3.2 dal 1°aprile 2018, viene portata a € 1,06 su base oraria per ogni ora di lavoro ordinario;

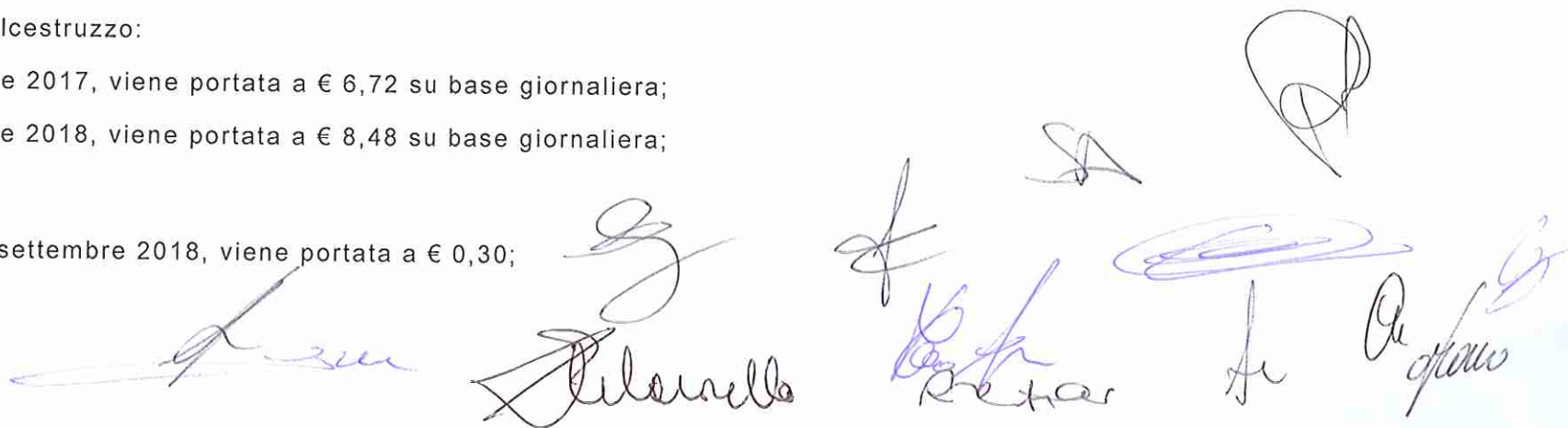
1.4 impiegati calcestruzzo:

1.4.1 dal 1°aprile 2017, viene portata a € 6,72 su base giornaliera;

1.4.2 dal 1°aprile 2018, viene portata a € 8,48 su base giornaliera;

2. trasporto:

α. dal 1°settembre 2018, viene portata a € 0,30;



3. reperibilità:

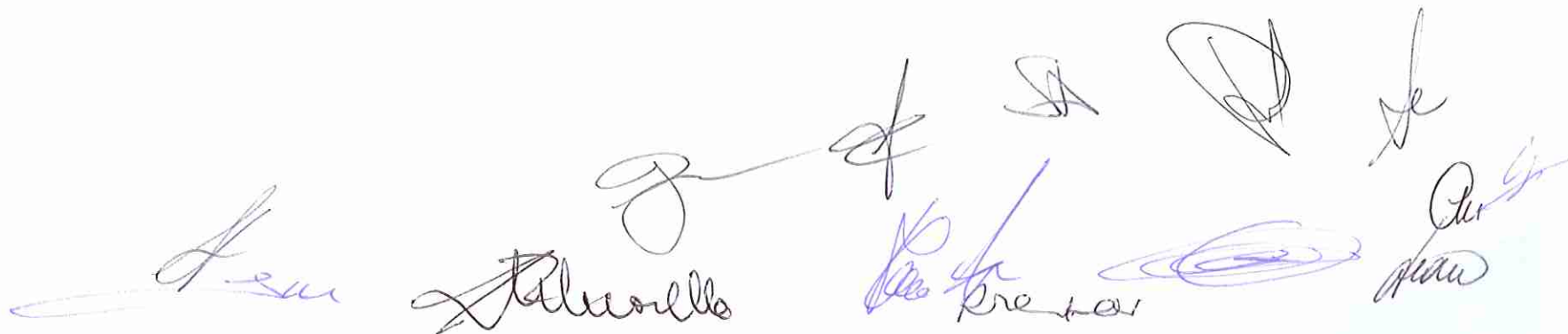
- α. è dovuto per il solo periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un'eventuale chiamata da parte dell'azienda. Per intervento in reperibilità s'intende, quindi, l'attività svolta dal lavoratore fuori dal proprio normale orario di lavoro. La chiamata da parte dell'azienda deve essere supportata da ragioni di urgenza e indifferibilità. A fine di facilitare la comunicazione, l'azienda doterà di idonei strumenti i lavoratori interessati. Il lavoratore, pur dovendo essere rintracciabile, gode della libertà di gestire il proprio tempo libero lontano dal luogo di lavoro, nel suo ambito sociale o familiare. Quindi, il lavoratore a disposizione per sopperire ad esigenze non prevedibili volte ad assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti beneficerà di un'indennità. Il personale direttivo è escluso dall'applicazione delle presente indennità e in attuazione di quanto previsto dal c.2 dell'art. 2120 del cc., le Parti convengono che il presente trattamento economico sia escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Per quanto non specificatamente riportato, si rinvia alla disciplina generale demandando la definizione degli importi alla contrattazione in sede aziendale o, in assenza, a quella in vigore a livello regionale.

4. top down:

- α. dal 1° aprile 2016 viene riconosciuto al lavoratore che opera 2 mt. al di sotto del piano stradale un importo pari a € 0,50 per ogni ora di lavoro prestato per lo svolgimento dello stesso;

5. indennità stesura conglomerato bituminoso:

- α. dal 1° aprile 2016 viene riconosciuta una indennità di € 3,00, su base giornaliera, solamente agli addetti alle operazioni di stesura del conglomerato bituminoso quale disagio che la stessa determina.



D – Prestazioni territoriali extracontrattuali

Le Parti convengono sulla necessità:

- 1) di rimodulare l'indennità integrativa giornaliera prevista per la malattia (art.26 e l'Allegato E) nell'alveo di quanto già definito dallo stesso CCNL di settore;
- 2) di abolire le prestazioni sociali "Premio matrimonio" e " Premio natalità";
- 3) di riconoscere al solo lavoratore iscritto la prestazione "Donatori di sangue" e "Protesi acustiche ed ortoacustiche";
- 4) di non variare quanto previsto per il nucleo familiare in merito alle prestazioni: "Protesi e cure dentarie", "Occhiali da vista", "Esami diagnostici";

Resta inteso che per quanto sopra declinato, le soglie di accesso vengono così ridefinite:

a) contribuzione maturata, presso la Cassa Edile di Rieti, di almeno 900 ore nei 12 mesi precedenti la data dell'evento;

oppure

b) contribuzione maturata, nella regione Lazio, di almeno 1.200 ore e di almeno 700 ore, presso la Cassa edile di Rieti, nei 12 mesi precedenti la data dell'evento.

Resta inteso, ancora, che per le prestazioni: "Protesi e cure dentarie", "Occhiali da vista", "Protesi acustiche ed ortopediche", "Donatori di sangue", "Esami diagnostici" viene definito un tetto max. erogabile, per l'anno 2016 e per ogni singolo lavoratore, pari ad € 1.000#.
Le Parti, in merito, si impegnano ad una verifica, entro il mese di dicembre di ogni anno, della sostenibilità economica degli impegni qui assunti ed alla conseguente loro rimodulazione, qualora ciò si rendesse necessario.



F – Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.)

A decorrere dal 1° aprile 2016, l'E.V.R. per la provincia di Rieti, di cui all'art.12, all'art.38 lett. f) a all'art.46 del vigente CCNL, è convenuto nella misura di seguito riportata.

L'E.V.R. è concordato tra le Parti quale premio variabile della retribuzione che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL ivi compreso il trattamento di fine rapporto e Cassa Edile.

L'E.V.R. provinciale, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 38, viene fissato, per la vigenza del presente contratto, nella misura del 4% da applicarsi ai minimi di paga base in vigore a luglio 2015.

Al fine della definizione dell'E.V.R., a livello provinciale, le Parti hanno:

- a) integrato gli indicatori forniti a livello nazionale con un quarto indicatore ed hanno definito, come di seguito riportato, i rispettivi valori ponderali:

	INDICATORI	PERCENTUALI
Nazionale	Numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile	25%
	Monte salari denunciato in Cassa Edile	25%
	Ore denunciate in Cassa Edile	25%
Territoriale	Monte salari Versato in Cassa Edile	25%

- b) definito quale triennio di riferimento, per il raffronto dei parametri territoriali, quello relativo alle annualità 2015-2014-2013. Tale triennio sarà comparato con quello immediatamente precedente (2014-2013-2012). Ai fini delle verifiche annuali per gli anni successivi al 2016, ogni triennio slitterà in avanti di un anno;

- c) provveduto, in ottemperanza al dettato di cui all'art.38, a confrontare i quattro parametri come sopra definiti -punto a) e b)-, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. La media dei valori determinatosi ha espresso l'andamento dei valori (positivo/negativo) degli indicatori, quindi l'applicazione/non applicazione della relativa percentuale all'E.V.R.. La verifica dell'E.V.R. sarà definita in un apposito incontro tra le Parti da tenersi entro il mese di maggio di ogni anno. La definizione del valore economico dell'E.V.R., invece, sarà stabilito in un apposito incontro tra le Parti da

Definizione 20.05.2016

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

tenersi entro il mese di dicembre di ogni anno; nell'incontro verranno indicati quali sono i valori percentuali degli indicatori utili (cioè positivi) per il calcolo dell'E.V.R. alla data del 30 settembre di ogni anno. Il valore economico dell'E.V.R., così come sopra definito, verrà erogato in quote mensili. Definita la percentuale dell'E.V.R. erogabile a livello provinciale ciascuna impresa dovrà procedere, a sua volta, alla verifica dei seguenti parametri:

- I. ore denunciate in Cassa Edile;
- II. volume di affari I.V.A., così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali I.V.A. dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge. L'impresa confronterà, poi, i dati relativi ai due parametri sopra indicati prendendo a riferimento l'ultimo triennio aziendale utile con quello immediatamente precedente, cioè slittato di un anno, utilizzando le stesse modalità di calcolo previste a livello provinciale. Qualora la valutazione dei parametri a livello aziendale comporti le conseguenze previste dal già citato art. 38, c.18 e c.19, l'impresa è obbligata a trasmettere un'autodichiarazione sia alla RSA o RSU, ove costituita, alle Parti stipulate il presente contratto ed alla Cassa Edile. Entro 30gg. dal ricevimento dell'autodichiarazione la Sezione Edili di Unindustria Rieti attiverà un confronto con le Parti volto alla verifica dell'autodichiarazione. La verifica avrà come oggetto soltanto la dichiarazione annuale I.V.A. dell'impresa e la documentazione afferente le ore denunciate in Cassa Edile. Accertata la correttezza dei presupposti previsti per la riduzione, l'impresa sarà tenuta a corrispondere ai lavoratori l'E.V.R. nella misura prevista dall'art. 38. Il rifiuto di attivare il confronto comporta l'obbligo all'erogazione dell'E.V.R. nella misura fissata territorialmente. Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'E.V.R. nella misura fissata a livello provinciale. Ai fini della procedura di verifica dei parametri aziendali, invece, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio, fino al raggiungimento del triennio.

L'E.V.R., a livello territoriale:

- α) non si eroga con un solo parametro pari o positivo;
- β) si eroga il 30% dell'E.V.R. (del 4%) con due parametri su quattro pari o positivi;
- γ) si eroga nella misura derivante dalla somma delle incidenze ponderali con due parametri su quattro pari o positivi con peso ponderale maggiore del 30%;
- δ) si eroga l'E.V.R. derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% (quindi il 4%) con tre parametri pari o positivi.

L'E.V.R., a livello aziendale, considerando i due parametri aziendali -ore denunciate in C.E. e volumi d'affari IVA- con riferimento all'azienda nel suo complesso:



- a) non si eroga con due parametri negativi;
- b) si eroga il 50% della percentuale eccedente il 30%, oltre allo stesso 30%, attivando la procedura dell'autodichiarazione;
- c) si eroga nella misura stabilita a livello provinciale con due parametri entrambi pari o positivi;
- d) le imprese di nuova costituzione erogano l'E.V.R. nella misura del 4%.

Trienni presi a riferimento:

ANNO 2016

	2012	2013	2014	Media triennio
Lav.Iscritti	2.472	2.173	1.963	2.203
Num.Ore	2.879.682	2.572.954	2.257.259	2.569.965
Massa Salari	20.401.883	17.638.801	16.023.021	18.021.235
Massa Sal. Ver.ta	19.464.829	17.024.101	15.342.785	17.277.238

	2013	2014	2015	Media triennio	DIFFERENZIALE
Lav.Iscritti	2.173	1.963	1.846	1.994	-9,47%
Num.Ore	2.572.954	2.257.259	2.086.173	2.305.462	-10,29%
Massa Salari	17.638.801	16.023.021	14.795.277	16.152.366	-10,37%
Massa Sal. Ver.ta	17.024.101	15.342.785	14.273.223	15.546.703	-10,02%

Il differenziale dei periodi presi a riferimento determina per tutti i parametri valori negativi, pertanto per l'anno 2016 non ci sarà erogazione di E.V.R.

EV.R.		%	P.B. Lug. 2015			
		4%	Op. Com.	Op. Qua.	Op. Spe.	
INDICATORI 1° anno 2016	Lav.Iscritti	0%	4,86	5,68	6,31	
	Num.Ore	0%	0,19	0,23	0,25	
	Massa Salari	0%	0,00	0,00	0,00	
	Massa Sal. Ver.ta	0%	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	0%	0,00	0,00	0,00	
			Su ore	173,00	173,00	173,00
			TOT. GEN.	0,00	0,00	0,00

Definizione 20.05.2016

[Handwritten signatures and stamps]

G – Clausola di salvaguardia

Le Parti convengono sull'opportunità di procedere, con incontri semestrali (aprile-ottobre), alla verifica dell'andamento economico congiunturale del settore al fine di monitorare le azioni intraprese, valutandone così gli effetti. Qualora dovessero emergere chiari elementi di un ulteriore peggioramento, le Parti si impegnano ad una rivisitazione/rimodulazione degli impegni qui presi.



H – Decorrenza e durata

Il presente CCPL entra in vigore dal 20 maggio 2016 ed ha una decorrenza triennale e, in ogni caso fino alla data, se successiva, che sarà stabilita dal CCNL di settore. Invece, l'entrata in vigore delle aliquote di cui al precedente punto B – Formazione e Sicurezza (RLST) sarà dettata dalla prima scadenza contrattuale utile al versamento dei contributi mensili Cassa Edile.

Per la Sezione Costruttori di UNINDUSTRIA Rieti

Roberto COLAPICCHIONI

Elio CAROSELLA

Giacomo ROVERSI

Giorgio PEROTTI

Per UNINDUSTRIA Rieti

Rosalia MARTELLI

Felice MICCADEI

Per la FeNEAL-UIL di Rieti

Mario SPAZIANI

Giuliano SIMONETTI

Per la FILCA-CISL Lazio Nord

Francesco AGOSTINI

Giuseppe ZAPPARELLA

Claudio DELLE MONACHE

Per la FILLEA-CGIL di Rieti-Roma e V.A.

Claudio COLTELLA

Eric WIBABARA

Simone DI MARCO